



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE
DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI EX D.L.vo 114/1998, GIUSTA D.G.R. n. 251 del
26/2/2009**

TRA

La Azienda Sanitaria Locale di Lecce con sede in Lecce, all'uopo rappresentata dal Direttore generale Dr. Guido Scoditti, nato a _____ il _____, domiciliato presso _____

E

La Ditta /Società _____ con sede legale in _____, codice fiscale/partita IVA _____, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al nr _____, il cui esercizio commerciale denominato _____ è ubicato in _____ alla via _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine – indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del D.M. 8/6/2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.L.vo 114/1998.

Art. 2

Obblighi delle parti

1. La Ditta/Società _____ si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti inseriti nel Registro Nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare – sezione 2 – di cui all'art 7 del D.M. 8.6.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica veterinaria degli Alimenti della

Nutrizione del Ministero della Salute;

- garantire la fruibilità dei buoni/documenti di credito rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità definite dalla DGR n. 251 del 26/2/2009;
- provvedere alla consegna mensile dei buoni/documento di credito, ricevuti dall'assistito, con le relative fatture e le fustelle dei prodotti forniti, entro il giorno ___ di ciascun mese successivo a quello della riscossione, alla ASL di residenza dell'assistito;

2. La ASL di _____ provvederà a:

- predisporre n. 12/24 buoni/documenti di credito con valore cumulativo mensile – ovvero buoni frazionabili – conformi ai tetti di spesa previsti dal D.M: 4 maggio 2006, nominativi distinti per sesso e per età e s.m.i.

Art. 3

Riservatezza gestione dati

La Ditta/Società _____ assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 4

Durata della convenzione e recesso

1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula della stessa;
2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata a.r., in difetto la convenzione è prorogata per un ulteriore anno;
3. la convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora intervengano modifiche normative o di carattere provvedimentale – rese all'Organo Centrale o dalla Regione Puglia – tali da rendere illegittima la prosecuzione del rapporto;
4. in entrambi i casi di cui ai punti 2 e 3, la Ditta /Società _____ ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale

Art. 5

Risoluzione della convenzione

1. Nel caso in cui l'inadempimento da parte di ciascun contraente, anche di uno solo degli obblighi assunti, si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni – che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. Dalle parti medesime per porre fine all'inadempimento – quest'ultima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale;
2. il ogni caso, si prevede che la ASL di _____ possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata a.r. nei seguenti casi:
 - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
 - incorrendo la Ditta/Società nella violazione dell'art. 3 della Convenzione (obblighi

di riservatezza).

Art. 6

Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno oggetto della competenza del Foro di _____;
2. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, li _____

Per la ASL

Per la Ditta /Società

(il Direttore Generale)

(il legale rappresentante)